



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Via Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV)
☎ 0385278015
www.icvalleversa.it - pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it
cod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV



I.C. SANTA MARIA DELLA VERSA
Prot. 0013061 del 15/12/2025
IV (Uscita)

Regolamento dell'Organo di Garanzia

*[ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta dell'11 dicembre 2025 (delibera n.40)
ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'11 dicembre 2025 (delibera n.4)]*

Premessa

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche, che decide nel termine di 10 giorni.

Il presente Regolamento disciplina la composizione dell'Organo di Garanzia e il suo funzionamento.

Art. 1 – Funzioni dell'Organo di Garanzia

1. È istituito presso l'Istituto Comprensivo di S. Maria della Versa, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni, l'Organo di Garanzia.
2. Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:
 - esaminare i ricorsi presentati in seguito all'erogazione di una sanzione disciplinare;
 - decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 e ss.mm.ii..

Art. 2 – Composizione dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, o suo delegato, che lo presiede;
- due Docenti designati dal Consiglio di Istituto all'interno dello stesso;
- due rappresentanti eletti dai Genitori, membri del Consiglio di Istituto.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei Docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei Genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

Nel caso in cui gli eletti abbiano ricevuto lo stesso numero di voti di preferenza si procede per estrazione.

2. Sono inoltre nominati due membri supplenti (un Docente e un Genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità.

I membri supplenti sono individuati nei successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al punto precedente).

Se necessario, la sostituzione può avvenire facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

3. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto.

I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei

requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i medesimi suddetti criteri.

Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

4. Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:
 - a) qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
 - b) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia Docente o Genitore della medesima classe dell'Alunno destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
5. Nel caso si verifichi una delle situazioni elencate al punto 4, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato di volta in volta dal Presidente.

Art. 3 – Modalità e criteri di funzionamento generali

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente.
5. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.4 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare può essere presentato da un Genitore o da entrambi i Genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta, indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere in merito al ricorso, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede, personalmente o tramite un delegato, ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
7. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
8. La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
9. Le deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Art. 5 – Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il presente Regolamento integra, con efficacia immediata, il Regolamento di Istituto dell'I.C. di S. Maria della Versa. Nelle more dell'aggiornamento di quest'ultimo, in caso di eventuali discordanze tra le disposizioni presenti nel Regolamento di Istituto e quelle indicate nel presente Regolamento, la prevalenza sarà attribuita al Regolamento dell'Organo di Garanzia.